

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI CASALE E DEL MONFERRATO

L'anno duemila....., il giorno del mese di , presso la sede comunale di Casale Monferrato, Via Mameli 10, sono intervenuti i Sigg.ri:

1., nato a il domiciliato per il presente atto presso il Comune di il quale interviene nel presente atto nella qualità di sindaco pro-tempore del Comune di, Codice Fiscale n., in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

2., nato a il domiciliato per il presente atto presso il Comune di il quale interviene nel presente atto nella qualità di sindaco pro-tempore del Comune di, Codice Fiscale n., in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

3., nato a il domiciliato per il presente atto presso il Comune di il quale interviene nel presente atto nella qualità di sindaco pro-tempore del Comune di, Codice Fiscale n., in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

4., nato a il domiciliato per il presente atto presso il Comune di il quale interviene nel presente atto nella qualità di sindaco pro-tempore del Comune di, Codice Fiscale n., in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

5., nato a il domiciliato per il presente atto presso il Comune di il quale interviene nel presente atto nella qualità di sindaco pro-tempore del Comune di, Codice Fiscale n., in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

6.

7.

8.

Premesso:

- che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-26 (titolo II, capo IV), attribuisce ai comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;

- che, ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto, i comuni possono esercitare tali funzioni anche in forma associata e stipulare convenzioni con le Camere di Commercio per la realizzazione dello sportello unico;

- che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;

- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- che con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e s. m. i., è stato approvato il "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- che il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'art. 38 (titolo II, capo VII), ha dettato i principi ed i criteri per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), definendolo "...unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva...", e per fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel Procedimento SUAP (salvo quanto previsto in relazione alle Agenzie per le Imprese ed in ordine alla Comunicazione Unica di cui all'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40), rimandando la disciplina attuativa all'approvazione di successivi regolamenti governativi;

- che con decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160 è stato approvato il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- che con decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 2010, n. 159, è stata dettata la disciplina inerente i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le Imprese, a norma dell'art. 38, comma 4, del predetto decreto-legge 25 giugno, n. 112, così come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- che con deliberazione C.C. n. 34 del 14 luglio 2011 è stata approvata la convenzione triennale per la gestione in forma associata dello Sportello Unico Attività Produttive di Casale e del Monferrato;

- che con deliberazione C.C. n. 11 del 26 febbraio 2014 detta convenzione è stata prorogata di ulteriori cinque mesi, con scadenza 31 dicembre 2014;

Considerato che con deliberazione n. 255 del 13 novembre 2014 la Giunta Comunale del comune di Casale Monferrato ha fornito i seguenti indirizzi per la gestione dello SUAP:

- acquisire un pacchetto gestionale allineato con le disposizioni legislative in materia e con tutti gli adempimenti in esse contenute, che consenta inoltre la messa in opera della gestione in forma associata con i comuni aderenti alla convenzione attraverso la predisposizione di un portale che assicuri l'adozione del percorso telematico autocompilativo per tutti i procedimenti relativi alle attività d'impresa dei comuni associati, garantendo inoltre la verifica in modalità informatica della completezza formale delle istanze e dei relativi allegati, nonché il rilascio immediato di una ricevuta ai sensi delle regole tecniche stabilite dal D.P.R. 160/2010;

- prevedere, ai sensi di legge, la protocollazione centralizzata presso il comune di Casale Monferrato di tutte le istanze relative ai comuni associati gestite attraverso la convenzione, e non più decentrata come finora avvenuto;
- prevedere per tutta la durata triennale della convenzione l'affiancamento alla figura professionale tecnica Cat. D assunta allo SUAP con la figura professionale già operante mediante contratto di somministrazione lavoro o altre forme di lavoro flessibile, individuando nel triennio, per detto intervento, un utilizzo medio non inferiore a 20 ore settimanali.

Vista la deliberazione C.C. n. 60 del 11/12/2014 relativa al rinnovo della convenzione per il triennio 2015/2017;

Rilevato che possono aderire alla presente convenzione, anche in momenti successivi, altri comuni;

Dato atto che i comuni sottoscrittori hanno espresso la volontà di proseguire nella gestione in forma associata dello Sportello Unico per le attività produttive, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 con le deliberazioni consiliari di seguito indicate e con le modalità della presente Convenzione:

Comune di	Deliberazione n. del
Comune di	Deliberazione n. del
Comune di	Deliberazione n. del
Comune di	Deliberazione n. del
Comune di	Deliberazione n. del
Comune di	Deliberazione n. del
Comune di	Deliberazione n. del
Comune di	Deliberazione n. del
Comune di	Deliberazione n. del
.....	
.....	

Dato atto che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1. La presente convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ha per oggetto la gestione in forma associata dello "Sportello Unico per le Attività Produttive associato di Casale e del Monferrato" (di seguito SUAP), ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (titolo II, capo IV), dell'art 38 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, e del Decreto Interministeriale 10 novembre 2011.
2. I comuni sottoscrittori designano quale comune capofila il comune di Casale Monferrato, e dichiarano di possedere i requisiti di cui all'art. 38 comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e di cui all'art. 4 del D.P.R. 160/2010, nonché di essere accreditati al portale governativo www.impresainungiorno.gov.it.

3. In riferimento all'art. 4, c. 6, del predetto D.P.R. 160/2010, le competenze di legge riguardanti l'edilizia produttiva rimangono in capo agli Sportelli Unici per l'Edilizia (SUE) dei singoli Comuni associati, ivi incluso il comune capofila di Casale Monferrato.

Art. 2

Finalità

- 1, La gestione associata dello Sportello Unico per le attività produttive costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli Enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.
2. L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Ciascun comune associato si impegna ad organizzare la propria struttura secondo quanto occorre per l'attuazione della Convenzione, al fine di assicurare l'operatività della struttura e secondo quanto previsto dall'art. 38 comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133"; e dall'art. 4 del D.P.R. 160/2010.

Art.3

Principi e criteri gestionali

1. L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi e criteri gestionali:
 - a. massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - b. preciso rispetto dei termini procedurali, e anticipazione degli stessi, ove possibile;
 - c. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - d. divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - e. standardizzazione della modulistica e delle procedure;
 - f. costante innovazione tecnologica, nell'ambito della gestione telematica delle pratiche SUAP quale unica modalità ammessa dalle vigenti norme di legge, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, tra i Comuni della presente convenzione, e con gli Enti Terzi, attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, a partire dal "Codice dell'Amministrazione digitale".

Art. 4

Durata

1. La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020.

Art. 5

Adesioni

1. Possono chiedere di aderire alla presente convenzione, anche in momenti successivi, altri Comuni del Monferrato, purché ubicati in Provincia di Alessandria e territorialmente collegati con il comune di Casale Monferrato, o unioni di comuni con sede in uno fra i comuni convenzionati. Non è possibile chiedere di aderire alla presente convenzione nell'ultimo semestre di validità della stessa.

2. La quota di partecipazione finanziaria dei Comuni che aderiranno in una fase successiva sarà determinata con il medesimo criterio di riparto adottato per i Comuni che hanno aderito precedentemente. L'adesione alla presente convenzione avviene mediante semplice richiesta da parte del sindaco pro tempore dell'ente interessato rivolta al comune capofila.

3. Ai fini dell'adesione, i Comuni di cui sopra devono possedere i requisiti di cui all'art. 38 comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e di cui all'art. 4 del D.P.R. 160/2010.

4. In caso di accettazione della richiesta di adesione, il comune entrante deve approvare la presente convenzione con deliberazione del Consiglio comunale e successivamente provvedere al proprio accreditamento al portale governativo www.impresainungiorno.it come previsto dall'art. 4, comma 10, del D.P.R. 160/2010. Deve inoltre comunicare al SUAP di Casale Monferrato il numero delle aziende insediate sul proprio territorio, attingendo tale informazione dagli ultimi dati in possesso della CCIAA di Alessandria.

Art. 6

Funzioni

1. La gestione associata assicura, con le modalità indicate nei successivi articoli, l'esercizio delle funzioni di carattere:

- Amministrativo;
- Informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
- Promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.

2. In particolare, le funzioni di carattere amministrativo comprendono:

- I procedimenti di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, "Procedimento Ordinario", riguardanti le autorizzazioni inerenti le azioni di "...localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione..." delle attività di cui all'art. 2, comma 1, del decreto sopra citato, ad esclusione dei procedimenti che non prevedono il coinvolgimento di enti terzi, ma esclusivamente di uffici del singolo comune.
- I procedimenti previsti dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale.
- I procedimenti previsti dagli Artt. 87, 87 bis e 87 ter del D.Lgs. 259/2003 in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.
- I procedimenti ordinari previsti dall'Allegato A del D.Lgs. 222/2016.

3. Rimangono di competenza dei comuni associati, come nella precedente convenzione, i procedimenti automatizzati previsti dal Capo III del D.P.R. 160/2010, dall'art. 10 dello stesso Decreto, nonché le SCIA commerciali e mere comunicazioni previste dal D.Lgs. 222/2016. Per questi procedimenti i singoli comuni procederanno autonomamente alla gestione dell'istruttoria, ivi compresa la eventuale trasmissione agli uffici interessati, richieste di documentazione integrativa, rispetto dei termini e quant'altro previsto dal D.P.R. 160/2010 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 7

Organizzazione del servizio

1. I Comuni aderenti alla presente Convenzione, per quanto concerne i procedimenti ordinari di cui al comma 2 del precedente articolo, delegano lo SUAP del comune di Casale Monferrato, in quanto comune capofila, a svolgere le funzioni autorizzatorie, e/o concernenti le comunicazioni/notifiche o altre autocertificazioni comunque denominate, di competenza

dello Sportello Unico e riferite al procedimento principale, mediante la propria struttura unica, in qualità di Sportello Unico Associato di Casale e del Monferrato, a partire dalla fase di ricevimento delle pratiche, della gestione del Procedimento Unico e delle relative eventuali Conferenze dei Servizi.

2. I comuni aderenti dovranno curare la pubblicazione dei procedimenti di cui al comma 3 del precedente articolo sul portale dello SUAP associato.

Art. 8

Struttura organizzativa

1. Restano in capo al comune di Casale Monferrato gli atti e le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità del servizio, in particolare per quanto attiene le necessarie dotazioni umane e strumentali.

2. Resta ugualmente in capo allo Sportello Unico capofila l'organizzazione puntuale del servizio, la gestione dei rapporti con gli Enti terzi in ordine alle problematiche da dirimere per il buon funzionamento dello Sportello Unico Associato.

Art. 9

Responsabile dello Sportello Unico

1. Al Responsabile dello Sportello Unico compete l'adozione degli atti e provvedimenti finali, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi inclusi i poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo del comune capofila. Restano ferme le responsabilità delle altre Amministrazioni o Enti coinvolti nel procedimento per le fasi endoprocedimentali di loro competenza.

2. Il responsabile sovrintende altresì alle attività necessarie al buon funzionamento della gestione associata ed in particolare:

- coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti e dei referenti dei Comuni associati, con poteri di diffida e messa in mora in caso di inadempimento o di mancato rispetto dei termini.
- ha, nei confronti degli Enti terzi coinvolti nel procedimento unico, poteri di impulso relativamente agli atti istruttori loro affidati che debbono confluire nel provvedimento finale.
- Segue l'andamento dei procedimenti presso gli enti terzi, coadiuvato dai responsabili dei singoli procedimenti, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;
- sollecita gli enti terzi ed ha poteri di diffida e messa in mora per l'inadempimento o il ritardato adempimento;
- cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo le amministrazioni di volta in volta interessate.

Art. 10

Conferenza dei responsabili dei SUAP

1. Per il coordinamento e il raccordo delle attività legate alla gestione associata è costituita la Conferenza dei Responsabili degli Sportelli Unici Attività Produttive dei comuni associati, che potrà essere convocata, all'occorrenza, dal Responsabile dello Sportello Unico del comune di Casale Monferrato quando lo ritiene opportuno.

2. La Conferenza avrà la finalità di definire procedure e modulistiche comuni, proporre semplificazioni procedurali, informare, ecc.

3. Le eventuali decisioni emerse durante la Conferenza devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Art. 11

Consulta dei Sindaci

1. È istituita la Consulta dei Sindaci dei Comuni convenzionati per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico della gestione associata dello Sportello Unico, per la definizione degli accordi di programma o convenzioni con altri Enti.
2. La consulta è convocata all'occorrenza dal Sindaco del comune di Casale Monferrato, anche su richiesta dei Sindaci dei Comuni associati.
3. Alla Consulta dei Sindaci possono partecipare, su invito del proprio sindaco, anche i tecnici, i funzionari, i referenti e/o i responsabili dei comuni associati, ivi compresi i segretari comunali.

Art. 12

Modulistica

1. I sottoscrittori adottano la modulistica standard predisposta dal comune di Casale Monferrato, e pubblicata sul portale, impegnandosi, con formale richiesta, ad indicare, le modifiche e/o le aggiunte sostanziali e ritenute necessarie, in conformità ai propri piani e/o regolamenti comunali.

Art. 13

Iter accelerato delle pratiche dello Sportello Unico

1. I Comuni associati si impegnano a dare ai propri Uffici le disposizioni atte a garantire il rispetto dei tempi previsti dal D.P.R. 160/2010 e dalle altre disposizioni in materia per la conclusione dell'iter sub-procedimentale di propria competenza, anche prevedendo deroghe al principio generale dell'esame in ordine cronologico delle pratiche pervenute.

Art. 14

L'avvio dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico

1. L'avvio del procedimento avviene con la presentazione, esclusivamente in modalità telematica, della domanda da parte dell'interessato o da parte di persona o associazione dallo stesso delegate, utilizzando esclusivamente il procedimento autocompilativo presente sul portale dello SUAP, e la relativa modulistica. Qualora sul portale non sia presente il procedimento e/o la modulistica riguardante l'intervento richiesto, o in caso di temporanea impossibilità di utilizzo del portale, è consentito l'invio, sempre in modalità telematica, tramite posta elettronica certificata con firma digitale all'indirizzo PEC dello SUAP.
2. La domanda relativa ai procedimenti indicati all'art. 6, comma 2, viene presentata tramite portale esclusivamente allo SUAP del comune di Casale Monferrato il quale gestisce l'intero iter procedurale autorizzatorio per tutti i Comuni associati.
3. Nel caso del "procedimento ordinario" sopra richiamato, dalla data della prima protocollazione decorre il termine per la conclusione del procedimento unico al netto di eventuali sospensioni ex lege.
4. La pratica sarà inserita nel database telematico relativo alle pratiche dello sportello anche al fine di permettere la consultazione del suo iter procedurale nello svolgimento del procedimento unico.

Art. 15

Rapporti finanziari

1. La partecipazione finanziaria di ciascun comune alla gestione associata è determinata dalla ripartizione del costo complessivo di gestione dello Sportello Unico Associato, esclusivamente per le attività legate ai procedimenti attivati.

2. Tale attività, relativa ai Comuni associati, come da elenco allegato alla presente convenzione, è stimata in rapporto al costo annuo complessivo della gestione dello Sportello calcolato nel 2011 (ammontante ad € 171.536,00) aumentato con il canone del software e assistenza di Gismaster (€ 13.916,00 + 3.233,00) e della scrivania digitale (circa 2.500 €) per un totale di € 191.185,00 come segue:

- nel rapporto del 23% del costo complessivo per l'anno 2018;

- nel rapporto del 24% del costo complessivo per l'anno 2019;

- nel rapporto del 25% del costo complessivo per l'anno 2020;

3. Il costo complessivo del Servizio viene diviso in due quote:

a) quota fissa di 350,00 € per ciascun comune associato;

b) quota residua, al netto della quota fissa di cui sopra, da ripartire:

b1) nella misura del 50% in proporzione al numero delle aziende presenti sul territorio,

b2) nella misura del 50% in proporzione al numero dei procedimenti attivati.

4. Le quote associative, pari all'importo complessivo del costo del servizio a carico di ciascun comune associato, sono comunicate dal Comune capofila, entro il 28 febbraio dell'anno successivo con riferimento ai procedimenti attivati nell'anno precedente, e dovranno essere versate dai Comuni associati entro il 30 giugno del medesimo anno.

5. Le quote associative non versate di cui alla presente convenzione saranno rimosse secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva. In ogni caso, il comune che alla data di scadenza della presente convenzione (31 dicembre 2020) non sarà in regola con i pagamenti delle quote, sarà escluso dal rinnovo della medesima per il successivo triennio. Le pratiche risultanti ancora aperte (in istruttoria) a tale data presso il comune capofila, saranno restituite, entro i quindici giorni successivi, al comune moroso, per il successivo corso amministrativo di competenza.

6. L'individuazione del numero delle aziende di tipo industriale - artigianale, agricolo, commerciale, turistico e di servizio, insediate in ciascun comune, prende come fonte di riferimento le rilevazioni della Camera di Commercio di Alessandria, aggiornate a ottobre dell'anno 2017.

7. Per la determinazione del costo del servizio a carico dei Comuni che aderiranno successivamente si utilizzerà lo stesso metodo succitato.

8. Sono esclusi dalla presente definizione di rapporto finanziario eventuali costi aggiuntivi di adeguamento hardware o software a carico di ogni singolo comune per la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 38 comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e di cui all'art. 4 del D.P.R. 160/2010.

9. I Comuni sottoscrittori si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

Art. 16

Recesso

1. Ciascuno dei Comuni associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale dalla presente convenzione mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione al comune capofila e alla Consulta dei Sindaci, a mezzo di posta elettronica certificata da inviare almeno tre mesi prima del termine dell'anno solare.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese previste fino alla data di operatività del recesso.
3. Eventuali pratiche relative al comune recedente ancora aperte alla data del 31 dicembre dell'anno di comunicazione del recesso, saranno trasmesse alla competenza del SUAP del comune medesimo, informando del trasferimento tutti gli Enti e uffici coinvolti nei procedimenti in corso.

Art. 17

Scioglimento della convenzione

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga proposta dalla maggioranza dei Comuni associati, attraverso rispettive deliberazioni consiliari contenenti la volontà di procedere al suo scioglimento. Tale scioglimento sarà ratificato, con apposita deliberazione consiliare, dal comune capofila e decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 18

Formalità e registrazione

1. La presente convenzione è stata redatta in modalità elettronica e sarà sottoscritta con firma digitale da parte dei Sindaci convenuti.
2. La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 - Tabella Allegato B) D.P.R.642/1972.

Letto, confermato e
sottoscritto

Firma

Timbro

COMUNI ASSOCIATI ALLO SPORTELLO UNICO DI CASALE E DEL MONFERRATO

AL007 ALTAVILLA MONFERRATO
AL011 BALZOLA
AL020 BORGO SAN MARTINO
AL023 BOZZOLE
AL026 CAMAGNA MONFERRATO
AL027 CAMINO
AL050 CASTELLETTO MERLI
AL056 CELLA MONTE
AL057 CERESETO
AL059 CERRINA MONFERRATO
AL060 CONIOLO
AL061 CONZANO
AL072 FRASSINELLO MONFERRATO
AL073 FRASSINETO PO
AL077 GABIANO
AL082 GIAROLE
AL094 MIRABELLO MONFERRATO
AL097 MOMBELLO MONFERRATO
AL099 MONCESTINO
AL109 MORANO SUL PO
AL115 OCCIMIANO
AL116 ODALENGO GRANDE
AL118 OLIVOLA
AL120 OTTIGLIO
AL123 OZZANO MONFERRATO
AL131 POMARO MONFERRATO
AL133 PONTESTURA
AL135 PONZANO MONFERRATO
AL149 ROSIGNANO MONFERRATO
AL150 SALA MONFERRATO
AL153 SAN GIORGIO MONFERRATO
AL159 SERRALUNGA DI CREA
AL164 SOLONGHELLO
AL171 TERRUGGIA
AL173 TICINETO
AL175 TREVILLE
AL178 VALMACCA
AL179 VIGNALE MONFERRATO
AL184 VILLAMIROGLIO
AL185 VILLANOVA MONFERRATO